

ORDINANZA N.4 del 06/03/2024

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione sulla strada ex militare che collega Frazione Bastia con la SP 254 per il Frais.

IL SINDACO

Visti gli ultimi eventi meteorologici che hanno comportato numerosi cedimenti di piante lungo la viabilità comunale e la caduta di massi in alcuni punti del territorio;

Considerato che lungo la strada di collegamento tra Frazione Bastia e la Strada Provinciale n. 254 per il Frais (ex strada militare) in data 05.03.2024 è avvenuto un distacco di materiale nei pressi della galleria;

Ritenuto, per salvaguardare la pubblica incolumità, procedere alla chiusura temporanea del tratto di strada, nelle more della definizione del grado di pericolosità nell'utilizzo del tratto di strada in oggetto e in attesa del miglioramento delle condizioni meteorologiche;

Considerato che trattasi di strada comunale sterrata, esterna al centro abitato, soggetta a modesta circolazione locale e di utilizzo alternativo alla rete comunale di viabilità;

Tenuto conto che per le caratteristiche della strada, durante il periodo di sospensione della circolazione l'accesso alla Bg. Bastia e alla S.P. del Frais è garantito normalmente utilizzando la viabilità comunale principale;

TENUTO CONTO

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come sostituito dall'art. 6 della L. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I suddetti provvedimenti, sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per la loro attuazione;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO che per salvaguardare l'incolumità pubblica è necessario disporre misure finalizzate a rimuovere le condizioni di criticità;

ATTESO che, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, l'Ufficio Tecnico Comunale ha ritenuto opportuno di disporre la delimitazione della zona di pericolo sulla pubblica via mediante nastro segnaletico;

CONSIDERATO, pertanto

- a) Che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica;

b) Che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, in considerazione che, stante la situazione di emergenza, non potrebbero essere adeguatamente garantiti ricorrendo alla via ordinaria;

c) Che i suddetti provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne hanno reso necessaria l'adozione;

ATTESO

che, per rendere sicura l'area dell'edificio è necessario prescrivere IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI, SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA BG. BASTIA E LA S.P. 254 PER IL FRAIS (ex strada militare)

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la presente ordinanza sarà comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 54, 4° comma del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

PER i motivi espressi in premessa e che si intendono espressamente richiamati, IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI, SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA BG. BASTIA E LA S.P. 254 PER IL FRAIS (ex strada militare)

CHE contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Torino entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte e Valle d'Aosta entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

CHE la presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- Sia trasmessa al Comando Polizia Locale, al Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Gravere e ai Corpi Locali delle Forze di Polizia.
- Sia trasmessa al Prefetto di Torino.

IL SINDACO
Piero Nurisso